

Prot. 2022. 0030485 20/01/2022 12,06

Mitt. : 501706 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO; COMUNE DI BUO...

ASL - BN 1; ARPAC BENEVENTO

Classifica : 5.1.14. Fascicolo : 1 del 2022

**REGIONE CAMPANIA**Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione
e Autorizzazioni Ambientali

U.O.D. Territoriale 50 17 06

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

Benevento

Alla Soc.F.lli Miele Srl
Buonalbergo (BN)
flimielesrl@pec.it

e p.c.

Al Comune di
Buonalbergo (BN)All'Amministrazione Provinciale
Ufficio Ecologia
BENEVENTOAll'A.R.P.A.C.
Dipartimento Tecnico
Via S. Pasquale
BENEVENTOAll'ASL BN 1
Dipartimento di Prevenzione
BENEVENTO

A tutte le Regioni d'Italia

Alle Province Autonome di Trento e
BolzanoOggetto: D.Lgs 152/06 e smi - Art. 208 C. 15 - Rinnovo Autorizzazione all'esercizio di un
impianto mobile per il trattamento di rifiuti non pericolosi.


Ditta: Soc.F.lli Miele Srl - Buonalbergo (BN) - Trasmissione D.D. n. 01 del 14/01/2022

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, il Decreto Dirigenziale n. 01 del
14/01/2021, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il trattamento
di rifiuti non pericolosi.

Il Dirigente

Avv. Anna Martinoli

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 39/93





Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF


Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
1	14/01/2022	17	6

Oggetto:

Ditta F.Ili Miele Srl - Buonalbergo (BN) - Rinnovo DD n. 37/12 autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti non pericolosi.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il sig. Antonio Miele, Buonalbergo (BN) il 21/3/1981 ed ivi residente alla C.da Serre n. 3, nella qualità di legale rappresentante della ditta F.LLI MIELE Srl, con sede legale in Buonalbergo alla via S. Nicola snc, iscritta alla C.C.I.A.A. Di Benevento al n. BN-101320 P.I. 01190120624, in data 25 novembre 2021, acquisita in pari data al prot. n. 587815, ha trasmesso, ai sensi del c. 15 dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e smi, istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile -D.D. n. 37 del 27/01/2012- da adibire a trattamento dei rifiuti non pericolosi, corredata dalla seguente documentazione :
 1. istanza in bollo;
 2. fattura di acquisto dell'impianto;
 3. dichiarazione antimafia;
 4. dichiarazione iscrizione alla C.C.I.A.A. ;
 5. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, comprensiva della scheda tecnica del macchinario;
 6. attestato di pagamento dei diritti d'istruttoria di €. 300,00.
 7. copia del D.D. n. 16 del 18/01/2012 - Ditta F.Lli MIELE Srl – con sede legale in Buonalbergo (BN) Autorizzazione all'esercizio di impianto mobile di trattamento di rifiuti;
- con nota prot. 634754 del 20/12/2021 questa UOD ha richiesto una relazione integrativa relativamente al trattamento dei rifiuti rientranti nella disciplina degli Endo Of Waste;
- che in data 27/12/u.s., acquisita al prot. n. 648015 del 28/12/u.s., la ditta, a mezzo pec, ha trasmesso la documentazione richiesta;

CONSIDERATO CHE

- l'istanza di rinnovo autorizzazione all'esercizio di cui sopra si riferisce alla seguente attrezzatura: Gruppo semovente di vagliatura REV-GSV 35/S Matr. 11225 MATR. 00002529 anno 2008;
- l'attrezzatura è idonea alle operazioni di recupero di cui ai codici R5 dell'allegato C) – parte IV – del D.Lgs 152/06 e smi – mediante frantumazione e vagliatura delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi ed individuati nel D.D. n. 16/2012 di autorizzazione nonché nella relazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo :

CODICE CER	DESCRIZIONE
17.01.01	Cemento
17.01.02	Mattoni
17.01.03	Mattonelle e Ceramica
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzionee demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati
01.04.08	Scarti di Ghiaia e pietrisco
01.04.10	Polveri e residui affini
01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie
01.01.02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
02.04.02	Carbonato di calcio fuori specifica
02.07.01	Rifiuti prodotti da operazioni di lavaggio,pulizia e lavorazione della materia prima
17.05.04	Terre e rocce

RILEVATO CHE

- l'eventuale procedura d'impatto ambientale non risulta attuabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208 c. 15 del D. Lgs 152/06 e s mi, in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e, quindi, nel caso de quo va avviata, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto ed i quantitativi di rifiuti da trattare, può avviarsi la procedura V.I.A. che comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino al completamento della medesima;
- l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e smi;

PRECISANDO CHE

- il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge (comma 15 dell'art. 208 D. Lgs 152/06 e smi), come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come approvazione di progetto né come omologazione dell'impianto mobile;

RITENUTO CHE

- allo stato sussistono le condizioni per poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile da adibire al trattamento di rifiuti inerti allo stato fisico solido, alla ditta F.LLI MIELE Srl;

VISTO

- il D. Lgs 152 del 03/04/2006 e s.mi;

VISTA

- la deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 20/07/2016

Alla stregua dell'istruttoria e dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento Geom. Alberto Spallone;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

RINNOVARE L'AUTORIZZAZIONE all'esercizio dell'attività di un impianto mobile da adibire al trattamento di rifiuti inerti allo stato fisico non pericolosi mediante l'utilizzo della Gruppo semovente di vagliatura REV-GSV 35/S Matr. 11225 alla ditta Soc. F.LLI MIELE Srl, con sede legale in Buonalbergo alla via S. Nicola snc, iscritta alla C.C.I.A.A. Di Benevento al n. BN-101320 P.I. 01190120624, legalmente rappresentata dal Sig. Antonio Miele

PRECISANDO che le operazioni di trattamento sono riferite alle seguenti tipologie di rifiuti:

CODICE CER	DESCRIZIONE
17.01.01	Cemento
17.01.02	Mattoni
17.01.03	Mattonelle e Ceramica
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzionee demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati
01.04.08	Scarti di Ghiaia e pietrisco

01.04.10	Polveri e residui affini
01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie
01.01.02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
02.04.02	Carbonato di calcio fuori specifica
02.07.01	Rifiuti prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia e lavorazione della materia prima
17.05.04	Terre e rocce

- Sul macchinario, (**Gruppo semovente di vagliatura REV-GSV 35/S Matr. 11225**) al fine di favorire la sua identificazione, anche in funzione della registrazione delle campagne di recupero, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa all'impianto autorizzato, riportante il relativo modello e numero di matricola nonché la dizione: "Decreto Legislativo 152/2006 e smi, art. 208 c. 15- Autorizzazione Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali Benevento – accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

STABILIRE CHE

- la presente autorizzazione ha durata 10 anni, decorrenti dalla data del presente provvedimento, e potrà essere rinnovata previa presentazione alla UOD Autorizzazioni e Rifiuti di Benevento, previa apposita istanza, entro 180 gg. dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti dagli Enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relative prescrizioni integrative e/o divieti;

SPECIFICARE CHE la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;

FAR PRESENTE CHE

Gestione degli impianti mobili:

Gli impianti dovranno essere condotti nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali; in particolare si richiamano gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

1. devono essere evitati odori, rumori e/o altre emissioni moleste;
2. devono essere assunte tutte le precauzioni al fine di evitare spandimenti accidentali di effluenti liquidi;
3. devono essere posti in essere adeguati sistemi di protezione dalla diffusione delle polveri durante la movimentazione dei rifiuti;
4. deve essere data adeguata informazione agli operatori addetti agli impianti sul funzionamento dello stesso e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi d'intervento in caso di eventuali incidenti;
5. l'eventuale scarico delle acque di abbattimento delle polveri dovrà essere autorizzato ai sensi della vigente normativa;

Svolgimento campagne con impianto mobile

- per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Campania la ditta dovrà osservare le disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 386 del 20/07/2016 pubblicata sul B.U.R.C. n. 50 del 25/07/2016. In altri casi occorre attenersi a quanto stabilito dagli altri Enti competenti;
- deve essere avviata, qualora dovuta, procedura di impatto ambientale, ovvero verifica di assoggettabilità alla stessa, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. In tal caso occorre sospendere l'installazione dell'impianto fino a definizione della procedura;

- lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
- la comunicazione d'inizio campagna deve essere inviata, quando trattasi di campagna solta nella Regione Campania, anche all'Amministrazione Provinciale e all'ASL e all'ARPAC competenti per territorio;
- devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D. Lgs 152/06 e smi in materia di gestione dei rifiuti (registri, formulari etc.) e quando trattasi di campagna svolta nella Regione Campania, deve essere effettuata la comunicazione all'Osservatorio Rifiuti;
- devono essere osservate le modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98;
- è fatto salvo l'obbligo d'iscrizione della ditta all'Albo Nazionale delle imprese che esercitano Servizi di smaltimento di rifiuti;
- per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie di cui alla lettera g) – c. 11- dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, che per la Regione Campania, devono essere presentate a favore del Presidente della Regione, con le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 386/2016;
- **E' VIETATO** effettuare campagne con l'impianto mobile presso impianti di recupero che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/06/ e smi o autorizzati ai sensi dell'art. 208 del medesimo Decreto Legislativo.

Gestione rifiuti

I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D. Lgs. 152/06 e smi e, quindi:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché la flora e la fauna ;
- senza causare inconvenienti da rumori ed odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della vigente normativa.

L'esercizio dell'impianto mobile oggetto della presente autorizzazione deve avvenire nel rispetto della documentazione prodotta dalla Ditta con istanza del 12/04/2021 acquisita al prot. n. 196109 del 13/04/2021;

La ditta dovrà applicare, in ogni campagna mobile, quanto disciplinato dal sistema di gestione ambientale (SGA) – documentazione tecnica integrativa documento denominato "SISTEMA DI GESTIONE LG SNPA 23/2020 – Versione 1.0 del 23 dicembre 2020", adeguatamente implementato in funzione delle caratteristiche sito-specifiche ove verrà svolta la campagna mobile, delle caratteristiche fisico/analitiche dei rifiuti oggetto della singola attività di trattamento e dei destini individuali degli End of Waste prodotti (anche in relazione alle informazioni tecnico/amministrative richieste dalle Linee Guida SNPA n. 23/2020). Il "SISTEMA DI GESTIONE LG SNPA 23/2020 – Versione 1.0 del 23 dicembre 2020", adeguatamente implementato dovrà essere trasmesso alla A.C. Per ogni singola campagna mobile. L'SGA potrà essere integrato/revisionato con le prescrizioni specifiche che le singole Autorità Competenti riterranno di imporre nell'ambito delle singole istruttorie.

La Ditta dovrà verificare l'idoneità dei rifiuti da trattare dall'impianto mobile de quo preliminarmente al loro trattamento, valutandone le caratteristiche chimico/fisiche attraverso adeguate ispezioni visite e/o attraverso l'acquisizione di adeguati certificati analitici prodotti dal produttore/detentore degli stessi rifiuti. In particolare sui rifiuti da costruzione e demolizione e terre e rocce da scavo dovrà essere individuata la presenza di eventuali manufatti contenenti amianto (coperture, isolanti, pavimentazioni, tubazioni etc.); tali rifiuti dovranno essere preventivamente rimossi e trattati secondo le disposizioni tecniche previste dalla disciplina specifica inerente il "rischio amianto" e non sottoposti ad alcuna tritatura e/o riduzione volumetrica.

I rifiuti individuati dai codici a specchio potranno essere trattati solo a seguito d'analisi e/o valutazioni tecnico/analitiche che attestino la loro non pericolosità del rifiuto.

E' fatto divieto di miscelare tra loro i rifiuti riconducibili alle diverse categorie.

Relativamente alle rocce e terre da scavo nell'ambito di ogni singola comunicazione di campagna mobile, la Ditta dovrà preventivamente verificare l'eventuale idoneità delle terre al riutilizzo nel sito di produzione secondo l'art. 185 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., o al suo utilizzo come sottoprodotto secondo quanto previsto dal DPR 120/2017 al fine di privilegiarne il riutilizzo sulle attività di recupero. In caso di impossibilità di gestire il materiale come l'art. 185 del suddetto D. Lgs. o secondo quanto previsto dal DPR 120/17, il materiale potrà essere gestito come rifiuto e pertanto sottoposto alle attività di recupero come disciplinate dal presente provvedimento. Le terre e rocce classificate come sottoprodotti dovranno essere fisicamente distinte da quelle classificate come rifiuti e come End of Waste, prevedendo per queste ultime anche una specifica nomenclatura nella documentazione (ad esempio nel documento di trasporto).

L'attività di messa in riserva (R13) verrà valutata ed eventualmente autorizzata per ogni singola campagna di trattamento, ove sussistano i requisiti.

Il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto dell'art. 183 lettera bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in area dotata di sistemi di ripresa ed eventuali versamenti e mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee. Tutti i rifiuti derivanti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art. 183 lettera bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva la facoltà di richiedere nell'ambito della singola campagna mobile specifica autorizzazione alla messa in riserva/deposito preliminare.

Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dovrà rispettare quanto richiesto dall'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il materiale prodotto dall'attività di recupero rifiuti autorizzata – End of Waste – dovrà rispettare le caratteristiche tecniche definite nel presente provvedimento.

In riferimento ai rifiuti **inerti da costruzione** e demolizione, l'impianto mobile de quo è autorizzato a svolgere l'attività di recupero R5 (di cui all'allegato C della parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i) di rifiuti speciali non pericolosi inerti attraverso fasi interconnesse di frantumazione, vagliatura con selezione granulometrica e deferrizzazione per la produzione di End of Waste definito "aggregato riciclato" per opere di costruzione edile e stradale (rilevati, sottfondi e fondazioni stradali, strati accessori, riempimenti, rimodellamenti recuperi ambientali etc.). Nell'ambito delle attività di trattamento rifiuti il materiale prodotto dovrà essere sottoposto a verifiche tecniche/analitiche/merciologiche definite dalla norme del settore, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Pertanto il materiale, in funzione delle frazioni granulometriche ottenute e della tipologia di utilizzo prevista, dovrà essere sottoposto almeno alle verifiche stabilite dalla Tabella – "Analisi materiali prodotti – aggregati riciclati" e consistenti in:

1. verifiche di conformità ai requisiti tecnici nonché verifiche di idoneità per lo specifico utilizzo previsto secondo norme UNI, CE, nazionali del settore di utilizzo, nonché Marcatura CE ove applicabile, con le frequenze stabilite dalle norme stesse:
 - UNI EN 13242:2008 "aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego di opere di ingegneria civile nella costruzione e nella costruzione di strade";
 - UNI EN 13285:2018 "miscele non legate – specifiche";
 - UNI 11531-1:2014 "Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture – Criteri per l'impiego di materiali- Parte 1: terre e miscele aggregati non legati";
2. verifiche, merceologiche e granulometriche, del rispetto dei requisiti ambientali e prestazionali stabiliti dall'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 15 luglio 2015 n. UL/2005/5205 sugli aggregati riciclati, relativamente alle diverse tipologie di impiego previste (Allegati C1-2-3-4-5);
3. esecuzione del test di cessione ai sensi dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 e s.m.i, i cui esiti devono essere conformi ai limiti tabellari prevista dall'Allegato stesso;

4. qualora i materiali prodotti siano destinati ad opere di recupero ambientale, rimodellamenti a diretto contatto con il terreno naturale dovrà essere valutata anche la conformità/compatibilità del materiale con la destinazione d'uso del sito di destino mediante controllo analitico sul tal quale secondo i metodi ed i parametri di cui alla Tabella 1 Allegato 5 della Parte IV del D. Lgs 152/06 e smi. In base agli esiti analitici ottenuti, i singoli lotti di materiale prodotto dovranno essere classificati e suddivisi in relazione al rispetto della Colonna A o della Colonna B della citata Tabella 1, tale suddivisione ne determinerà e vincolerà la destinazione d'uso.

TABELLA "Analisi materiali prodotti – aggregati riciclati"	
Destinazione/utilizzo	Analisi materiali in uscita
Recuperi ambientali riempimenti, ecc. recupero direttamente su terreno	<p>Verifiche del rispetto dei requisiti ambientali e prestazionali stabiliti dall'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2015 n. UL/2005/5205 sugli aggregati riciclati, relativamente alle diverse tipologie di impiego previste (Allegati C1-2-3-4-5)</p> <p>verifiche di conformità ai requisiti tecnici nonché verifiche di idoneità per lo specifico utilizzo previsto secondo norme UNI , CE, nazionali del settore di utilizzo, nonché Marcatura CE ove applicabile, con le frequenze stabilite dalle norme stesse;</p> <p>Test di cessione ai sensi dell'all. 3 del DM 05/02/98 e smi.</p> <p>Analisi sul tal quale ai sensi della Tabella 1 Allegato 5 della Parte IV del D. Lgs 152/06 e smi. In base agli esiti analitici ottenuti, i singoli lotti di materiale prodotto dovranno essere classificati e suddivisi in relazione al rispetto della Colonna A o della Colonna B della citata Tabella 1, tale suddivisione ne determinerà e vincolerà la destinazione d'uso.</p>
Prodotti per opere di costruzione edile e stradale	<p>Verifiche di conformità ai requisiti tecnici nonché verifiche di idoneità per lo specifico utilizzo previsto secondo norme UNI , CE, nazionali del settore di utilizzo, nonché Marcatura CE ove applicabile, con le frequenze stabilite dalle norme stesse;</p> <p>verifiche, merceologiche e granulometriche, del rispetto dei requisiti ambientali e prestazionali stabiliti dall'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 15 luglio 2015 n. UL/2005/5205 sugli aggregati riciclati, relativamente alle diverse tipologie di impiego previste (Allegati C1-2-3-4-5);</p> <p>Test di cessione ai sensi dell'all. 3 del DM 05/02/98 e smi.</p>

La certificazione deve essere eseguita sui singoli lotti omogenei di materiale prodotto – End of Waste – per ogni singola tipologia di aggregato riciclato prodotto. I lotti dovranno avere dimensione massima non superiore a 3.000 mc.

Il positivo esito della certificazione è condizione vincolante per l'effettivo riutilizzo del materiale prodotto dalle attività di trattamento rifiuti, nonché per l'effettiva conferma della sussistenza dello stesso a del suo effettivo recupero.

Nel caso in cui a seguito di attività di recupero i materiali prodotti non risultassero in possesso delle relative caratteristiche di cui sopra, tali materiali dovranno essere gestiti come rifiuti.

I lotti in lavorazione o prodotti e in fase di certificazione dovranno essere contraddistinti da apposita cartellonistica identificativa e dovranno inoltre essere distinti dai rifiuti in ingresso presenti.

Per ogni lotto di End of Waste, la ditta dovrà compilare la dichiarazione di conformità. Il processo di recupero si conclude quando il materiale risultante è stato verificato e certificato come prodotto dal

produttore attraverso l'emissione della dichiarazione di conformità, pertanto il materiale dovrà essere gestito quale rifiuto sino ad emissione della dichiarazione di conformità. I certificati analitici e merceologici relativi ad ogni lotto devono essere univocamente riferibili al relativo campione previa apposita codificazione.

La ditta deve garantire la tracciabilità dei singoli lotti di prodotto fino all'utilizzatore finale (impianto di destino finale) tenendo a disposizione degli Enti di controllo la dichiarazione di conformità.

In riferimento alle **terre e rocce da scavo** (EER 17.05.04) l'impianto mobile de quo è autorizzato a svolgere attività di recupero R5 (di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi) di rifiuti inerti non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, attraverso fasi interconnesse di frantumazione, vagliatura con selezione granulometrica e deferrizzazione per la produzione di un materiale classificato rifiuto cessato e definito "terra selezionata" da utilizzarsi alla realizzazione di riempimenti, rilevati (anche riferiti a recuperi ambientali), sottfondi stradali e strat di fondazione. Nell'ambito dell'attività di trattamento rifiuti il materiale prodotto dovrà essere sottoposto a verifiche tecniche/analitiche/merceologiche definite dalla norme del settore, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e smi. Pertanto il materiale, in funzione delle frazioni granulometriche ottenute e della tipologia di utilizzo prevista, dovrà essere sottoposto almeno alle verifiche stabilite dalla Tabella – "Analisi materiali prodotti – terre e rocce" e consistenti in:

1. verifiche di conformità ai requisiti tecnici nonché verifiche di idoneità per lo specifico utilizzo previsto secondo norme UNI , CE, nazionali del settore di utilizzo, nonché Marcatura CE ove applicabile, con le frequenze stabilite dalle norme stesse:

- UNI EN 13242:2008 "aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego di opere di ingegneria civile nella costruzione e nella costruzione di strade";
 - UNI EN 13285:2018 "miscele non legate – specifiche";
 - UNI 11531-1:2014 "Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture – Criteri per l'impiego di materiali- Parte 1: terre e miscele aggregati non legati";
2. controllo analitico consistente nell'esecuzione del test di cessione ai sensi dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 e smi, i cui esiti devono essere conformi ai limiti tabellari previsti dall'Allegato stesso (il parametro COD deve essere determinato ma non è da considerare per la valutazione del test, tenuto conto della tipologia del rifiuto);
 3. nel caso di reimpiego per recupero ambientale o riempimenti (a diretto contatto con il terreno) dovrà essere effettuata anche la verifica di conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza , bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito ex d. Lgs. 152/06 e smi, parte IV, all. 5, tab. 1 col. A e col B. In base agli esiti analitici ottenuti i singoli lotti di materiale prodotto dovranno essere classificati e suddivisi in relazione al rispetto della Colonna A o della Colonna B della cirtata Tabella 1; tale suddivisione ne determinerà e vincolerà la destinazione d'uso.
 4. Nel caso di reimpiego in un impianto industriale in sostituzione di materiali naturali sarà possibile destinare materiale con concentrazione d'inquinanti compresa tra i limiti di cui alla colonna A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V dlla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi, solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali. In caso di materiale con concentrazione di inquinanti entro la colonna A, non vi sono limitazioni sulla tipologia di impianto industriale di destgino.

TABELLA "Analisi materiali prodotti – aggregati riciclati"	
Destinazione/utilizzo	Analisi materiali in uscita
	verifiche di conformità ai requisiti tecnici nonché verifiche di idoneità per lo specifico utilizzo previsto secondo norme UNI , CE, nazionali del settore di utilizzo, nonché Marcatura CE ove applicabile, con le frequenze stabilite dalle

<p>Recuperi ambientali riempimenti, ecc. recupero direttamente su terreno</p>	<p>norme stesse;</p> <p>Test di cessione ai sensi dell'all. 3 del DM 05/02/98 e smi. (ad esclusione del parametro COD)</p> <p>Analisi sul tal quale ai sensi della Tabella 1 Allegato 5 della Parte IV del D. Lgs 152/06 e smi. In base agli esiti analitici ottenuti, i singoli lotti di materiale prodotto dovranno essere classificati e suddivisi in relazione al rispetto della Colonna A o della Colonna B della citata Tabella 1, tale suddivisione ne determinerà e vincolerà la destinazione d'uso.</p>
<p>Prodotti per opere di costruzione edile e stradale</p>	<p>Verifiche di conformità ai requisiti tecnici nonché verifiche di idoneità per lo specifico utilizzo previsto secondo norme UNI, CE, nazionali del settore di utilizzo, nonché Marcatura CE ove applicabile, con le frequenze stabilite dalle norme stesse;</p> <p>Test di cessione ai sensi dell'all. 3 del DM 05/02/98 e smi. (il parametro COD deve essere determinato ma non è da considerare per la valutazione del test, tenuto conto della tipologia del rifiuto);</p>

La certificazione deve essere eseguita su singoli lotti omogenei di materiale prodotto – End of Waste – per ogni singola categoria di terra e roccia prodotta. I lotti dovranno avere dimensioni massima non superiore a 3000 mc.

Il positivo esito della certificazione è condizione vincolante per l'effettivo riutilizzo del materiale prodotto dalle attività di trattamento rifiuti, nonché per l'effettiva conferma della sussistenza della stessa e del suo effettivo recupero.

Nel caso in cui a seguito di attività di recupero i materiali prodotti non risultassero in possesso delle relative caratteristiche di cui sopra, tali materiali dovranno essere gestiti come rifiuto. I lotti in lavorazione o prodotti e in fase di certificazione dovranno essere contraddistinti da apposita cartellonistica identificativa e dovranno inoltre essere distinti dai rifiuti in ingresso presenti. Per ogni lotto End of Waste la ditta dovrà compilare la dichiarazione di conformità. Il processo di recupero si conclude quando il materiale risultante è stato verificato e certificato come prodotto dal produttore attraverso l'emissione della dichiarazione di conformità, pertanto il materiale dovrà essere gestito come rifiuto sino ad emissione del certificato di conformità. I certificati analitici e merceologici relativi ad ogni lotto devono essere univocamente riferibili al relativo campione previa apposita codificazione. La Ditta deve garantire la tracciabilità dei singoli lotti di prodotto fino all'utilizzazione finale (impianto di destino finale) tenendo a disposizione degli Enti di controllo la dichiarazione di conformità.

I campionamenti di autocontrollo degli EoW prodotti, volti alle certificazioni di cui alle prescrizioni dei commi precedenti devono essere svolti con la massima rappresentatività del materiale, (campione stratificato, compisito, quadratura etc. secondo le norme UNI di riferimento per i campioni) ed in modo da ottenere risultati analitici attendibili. Dovrà essere predisposta una procedura operativa per le modalità di campionamento; le modalità di prelievo dovranno essere descritte, per ogni singolo campionamento di autocontrollo, in un documento, tenuto agli atti da parte della ditta da esibire in occasione di controlli. Le procedure operative delle modalità di campionamento dovranno essere trasmesse a corredo di ogni singola comunicazione di avvio di campagna mobile.

Lo svolgimento delle singole campagne di attività è subordinato all'esito della procedura tecnico/amministrativa di cui all'art. 208, comma 15 del D. Lgs 152/06 e smi ed alle eventuali specifiche normative in vigore sul territorio presso il quale avrà luogo la stessa campagna, con particolare riferimento alla valutazione degli aspetti connessi alle emissioni dovute dai rumori ed alla polverosità indotte dall'attività, nonché alla gestione dei rifiuti trattati e generati dalla stessa, in riferimento alle specifiche caratteristiche e realtà dei luoghi interessati. La Ditta dovrà in ogni caso rispettare quanto

disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività dell'impianto in questione in relazione allo svolgimento delle stesse.

La comunicazione delle singole campagne di attività dovrà contenere la definizione di almeno i seguenti aspetti relativi al ciclo di lavorazione dei rifiuti:

1. Descrizione dettagliata del sito nel quale la campagna stessa avrà luogo, allegando la relativa planimetria riportante lo schema di cantiere illustrando le modalità di esercizio dell'attività di recupero rifiuti rapportata alla gestione del medesimo, comprensiva delle aree di stoccaggio (volumi e quantità) dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e dei lotti di EoW.
2. Data d'inizio e durata della campagna nonché eventuali scadenze temporali caratterizzanti la campagna stessa.
3. Tipologia e quantità (complessive e giornaliere) di rifiuti trattati e generati dall'attività dell'impianto nell'ambito della campagna.
4. Tipologia, caratteristiche fisiche e merceologiche e destinazione degli EoW ottenuti. Ubicazione dei lotti EoW suddivisi tra: in formazione, in attesa di certificazione e certificati, tempistiche di stoccaggio e di avvio agli impianti di destino.
5. Definizione dei metodi di controllo e verifica delle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti trattati dall'impianto, volti ad accertare la compatibilità con il medesimo, nonché degli EoW ottenuti.
6. Definizione e descrizione delle aree utilizzate per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti durante le varie fasi del ciclo di trattamento e recupero.
7. Modalità di stoccaggio e destinazione dei rifiuti generati dall'attività di recupero.
8. Modalità di registrazione dei dati relativi all'attività di recupero, con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi di EoW ottenuti.
9. Elenco dei mezzi e del personale, debitamente formato, impiegati durante lo svolgimento della campagna.
10. Definizione di tutti gli accorgimenti necessari per evitare effluenti liquidi o gassosi non controllati connessi allo svolgimento della campagna di recupero rifiuti ed a garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene ambientale.
11. Definizione dei parametri (capacità massima di stoccaggio di rifiuti a monte dell'impianto, da intendersi quale cumulo di rifiuti depositato in testa all'impianto in attesa di lavorazione, e capacità massima di contenimento di rifiuti da parte dell'impianto mobile de quo) di calcolo delle Grazie Finanziarie necessarie e oncopreveditive allo svolgimento della campagna di recupero rifiuti ove richieste.
12. Nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto. Tale figura professionale, dovrà essere in possesso di caratteristiche professionali ed esperienze idonee a garantire la completa, corretta ed efficiente gestione dell'attività di recupero rifiuti in tutte le sue parti e funzioni.
13. Implementazione del SGA – documentazione tecnica integrativa documento denominato "SISTEMA DI GESTIONE LG SNPA 23/2020 – Versione 1.0 del 23 dicembre 2020", con la documentazione ed informazioni sito specifiche richieste dalle Linee Guida SNPA n. 23/2020 afferenti al singolo cantiere dove viene svolta la campagna mobile.
14. Tempistica, modalità e luogo di conservazione delle aliquote di campioni degli EoW derivanti dalle attività di recupero (per il fresato d'asfalto si applica la deroga prevista dal DM 59/2018); il tempo di conservazione dovrà tenere conto delle possibilità di alterazione del campione stesso per consentire l'eventuale ripetizione delle analisi.

Emissioni in atmosfera

Relativamente alle emissioni in atmosfera, si ricorda che non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli stabilimenti in cui sono presenti impianti ed attività elencati nella Parte I dell'Al. IV alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i; in particolare, la lettera kk) individua i "Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento non utilizzati all'interno di uno stabilimento". Nel caso in cui l'impianto in questione, nello svolgimento di una singola campagna di attività, non rispetti questi requisiti, in occasione della comunicazione per lo

svolgimento delle singole campagne, e comunque non prima dell'inizio dell'attività dovrà essere ottenuta l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e smi.

La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse di polvere ed anche di quelle di carattere odorifero.

Le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Al. V alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e smi.

Deve essere prevista una verifica settimanale del corretto funzionamento dei sistemi di nebulizzazione/bagnatura sia manuali che automatici. Gli esiti di tali verifiche, nonché gli esiti di ogni attività manutentiva ordinaria e straordinaria eseguita, devono essere inseriti in apposito "Registro di Manutenzioni" che deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo, dotato di pagine con numerazione progressiva riportante:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario o straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

I cumuli di materiali post trattamento dovranno essere adeguatamente gestiti e trattati al fine di evitare lo sviluppo di polveri e la loro dispersione nell'ambiente esterno, sia attraverso la dispersione eolica, sia attraverso eventuali trascinalamenti provocati da precipitazioni atmosferiche.

Nella movimentazione dei materiali polverulenti dovrà essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta sui cumuli di stoccaggio.

Dovrà essere assicurata, per il materiale trasportato nei tubi flessibili di scarico o nei nastri trasportatori, la più bassa velocità tecnica.

Rumore

Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti debbono essere conformi al D. Lgs. n. 262/2002 "Attuazione delle direttive 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 11 2002 - Serie Generale.

Almeno 60 gg. prima di ciascuna campagna di attività dovrà essere presentata all'Ente territorialmente competente, apposita relazione contenente, apposita relazione contenente le misure adottate per garantire, nel sito prescelto la tutela dell'ambiente e della salute pubblica contenente, nello specifico, una valutazione previsionale di impatto acustico. La documentazione previsionale di impatto acustico, dovrà descrivere le caratteristiche dell'impianto e di tutti i mezzi d'opera impiegati nel sito, l'orario di esercizio, la tipologia delle eventuali barriere mobili fonoassorbenti da frapponere tra l'impianto ed i recettori, l'ubicazione, l'altezza, distanza e destinazione d'uso degli stessi, nonché le caratteristiche dell'area, la classificazione acustica ed il livello sonoro preesistente. La relazione dovrà essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 commi 6,7 ed 8 della L. n.447/95 e smi e dei regolamenti Regionali.

Laddove la valutazione dovesse evidenziare il superamento dei livelli acustici previsti per il sito dove si svolgerà la campagna di attività, pur con l'adozione di tutte le possibili misure di mitigazione, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione comunale in deroga, per le attività temporanee, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) della L. 447/95 e relative Leggi/regolamenti regionali applicabili.

Acque

L'approvvigionamento idrico e gli eventuali scarichi idrici dovranno essere di volta in volta regolarmente autorizzati dagli Enti competenti.

NOTIFICARE il presente atto alla Soc. F.LLI MIELE Srl, con sede legale in Buonalbergo alla via S. Nicola snc,

TRASMETTERE la presente autorizzazione, che ha validità sull'intero territorio nazionale :

- al Comune di Buonalbergo (BN);
- all'Amministrazione Provinciale di Benevento;
- a tutte le Regioni d'Italia con la preghiera di trasmissione alle rispettive Province, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Avv. Anna Martinoli





Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
1	14/01/2022	50	17	6

Oggetto:

Ditta F.Ili Miele Srl - Buonalbergo (BN) - Rinnovo DD n. 37/12 autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti non pericolosi.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 4DEC7971E26120E354C30D38B5113A2CAD0E6A49

Frontespizio Allegato : 41A18EB2A5E2334847770E491A4D18EB863401C5

